



VERBALE

Dell'adunanza dell'Assemblea straordinaria tenutasi, in seconda convocazione, oggi 25 giugno 2019 con inizio alle ore 20,30 presso una sala dell'Oratorio di S. Felice in Cremona in quanto la prima convocazione prevista per ieri 24 giugno alle ore 22.00 è andata deserta.

L'Assemblea fu convocata dal Presidente con sua lettera 9 giugno 2019 riportante il seguente ordine del giorno:

1) Adozione del nuovo statuto

2) Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Boccaccio Tazio | 12. Fioretti Stefano |
| 2. Bodini Anna Maria | 13. Fioretti Vincenzo |
| 3. Bonali Ottorino Marco | 14. Ghecchi Adriano |
| 4. Bonali Roberta | 15. Mariotti Pierluigi |
| 5. Borrini Maria Teresa | 16. Pavesi Laura |
| 6. Castellini Maura | 17. Pedrali Gianbattista |
| 7. Cavalli Sandro | 18. Pedroni Mario |
| 8. Ferrari Giovanni | 19. Pini Stefano |
| 9. Fabeni Nicoletta | 20. Poli Alfredo |
| 10. Fioretti Maurizio | 21. Tibaldini Natalino |
| 11. Fioretti Paola | 22. Tovo Diego |

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione sig. Bonali Marco
Ottorino funge da segretario il sig. Fioretti Maurizio.



A sensi del 3° comma dell'art.9 del vigente Statuto l'Assemblea validamente costituita e pertanto il Presidente apre la seduta.

OGGETTO 1

ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO

Il Presidente Bonali Marco relaziona brevemente i presenti circa il Codice del Terzo Settore contenuto nel D.Lgs 117/2017.

Il Codice prevede tutta una serie di norme relativa agli enti del Terzo Settore in generale (costituzione, attività, contabilità e libri sociali, ordinamento ed amministrazione, figura del volontario e sua attività, regime fiscale, istituzione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore etc.).

Il costituendo Registro Unico Nazionale Terzo Settore prevede sei sezioni dove le associazioni di volontariato dovranno iscriversi e le Onlus non sono più contemplate. In base alle nostre attività si è deciso di iscrivere l'Associazione Credo nella sezione "Organizzazioni di volontariato" ritenendola la più consona alle nostre finalità operative.

L'iscrizione al Registro consentirà di mantenere il diritto a godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, agevolazioni sia per l'associazione che per le donazioni ad essa elargite. Però come previsto dal 2° comma dell'art.101 del Codice del Terzo Settore per mantenere i diritti sopra citati si deve adeguare, entro il 2 agosto 2019, lo statuto associativo alla nuova disciplina.

Si è pertanto analizzato accuratamente il nostro statuto raffrontandolo con quanto previsto dalla nuova disciplina. Ne è emersa la necessità di una nuova

stesura dello stesso in quanto le modifiche da apportare eccedevano il semplice adeguamento previsto dalla legge. Pertanto il Consiglio Direttivo, appreso dell'attivazione di percorsi di accompagnamento agli adeguamenti di statuto promossi dal Centro di Servizio per il Volontariato di Cremona, ha dato mandato al Presidente ed al Segretario di partecipare ad uno di essi.

Sulla base di quanto appreso si è provveduto alla stesura di un nuovo statuto al fine di dotare l'Associazione di regole di funzionamento aggiornate e coerenti con la normativa vigente. Il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 8 giugno u.s. di adottare il nuovo statuto demandandone la definitiva approvazione all'Assemblea odierna.

Tenuto conto che ad ogni socio è stata recapitata, unitamente all'avviso di convocazione, una copia del nuovo Statuto, il Presidente apre il dibattito.

Il sig. Boccaccio, complimentandosi per il puntuale lavoro presentato dal Consiglio, chiede di riassumere brevemente le differenze tra il nuovo ed il vecchio Statuto.

Invitato dal Presidente, il Segretario fornisce una breve e dettagliata relazione su quanto richiesto.

La sig.ra Castellini chiede delucidazioni in merito all'art. 26 relativo all'Assicurazione dei volontari.

Sempre su invito del Presidente, Le risponde il Segretario relazionando i presenti sull'incontro avuto con un funzionario della Cattolica Assicurazioni in merito alla "Polizza Unica del volontariato"; l'aver previsto legislativamente tale norma consente di tutelare il volontario non solo per eventuali danni subiti ma anche per eventuali danni procurati permettendo così in ottica futura di allargare, si spera, la platea dei volontari superando

qualche resistenza all'impegno dovuta alla paura di subire o combinare qualche danno.

Qui di seguito si riporta integralmente il testo del nuovo Statuto:

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in Cremona l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "ASSOCIAZIONE CREDO - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona, via Torchio n.6. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere la cultura della solidarietà senza distinzione di cultura, razza e religione in particolare in Paesi in cui le situazioni socio economiche compromettono la possibilità delle persone di accedere al diritto allo studio, di avere condizioni di vita dignitose che possano garantire lo sviluppo della persona umana e del suo ruolo sociale all'interno della comunità.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016 n.166 e s.m. e erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere contatti fra persone, enti ed associazioni italiane ed ucraine proponendosi come luogo di incontro o di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale cristiano;
- promuovere attività a favore di minori ucraini come costruzione asili e concorso nella loro gestione;

- progettare e promuovere in Ucraina iniziative economiche a favore di persone svantaggiate favorendone la crescita socio-economica perché il lavoro dà dignità alla persona e la rende consapevole del suo ruolo nella società;
- Sostenere il percorso formativo scolastico di soggetti ucraini svantaggiati attraverso la concessione di borse di studio;
- Sostenere la Scuola Arti e Mestieri di Bujumbura (Burundi) contribuendo alla formazione professionale
- Le attività di cui a questo comma possono essere svolte anche a favore di popolazioni di altri paesi bisognose di aiuto sia morale che materiale.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito

dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e eventuale indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;

- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata ordinariamente entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso, per esclusione e per mancato pagamento della quota sociale.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale

provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio, iscritto da almeno 3 mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo

loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) eleggere e revocare il Presidente;
- c) eleggere e revocare il Vice Presidente
- d) nominare e revocare il Segretario – Tesoriere;
- e) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- f) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- g) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- h) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- i) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della

domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;

- j) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- k) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- l) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- m) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della



data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata nelle 24 ore successive alla prima convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.



9. Gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare all'Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione;

- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) approva o rigetta le domande di ammissione;
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del consigliere per cooptazione chiedendone all'Assemblea la convalida nella prima riunione valida. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve

considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Art. 18 - Il Segretario - Tesoriere

1. Il Segretario-Tesoriere, nominato dall'assemblea tra i soci, verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile ed il bilancio preventivo.

2. Gestisce, di concerto con il Presidente, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.

3. Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono



attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti



2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'esercizio successivo.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'esercizio successivo, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di novembre dell'esercizio precedente.



Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 – Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs. n.117/2017.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionali per l'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.



2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente pone in votazione il nuovo Statuto nel testo sopra riportato informando che, dopo l'eventuale approvazione, si provvederà a farlo registrare presso il locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate come previsto dalla normativa e che, dopo l'avvenuta registrazione, l'Associazione assumerà la denominazione di ASSOCIAZIONE CREDO OdV.

L'Assemblea con voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A

Di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione CREDO OdV come da testo in narrativa incaricando il Consiglio Direttivo di espletare tutte le formalità richieste per la registrazione.



301

OGGETTO 2**VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente informa i convenuti che, stante l'avvenuta approvazione del nuovo Statuto, in occasione dell'assemblea di novembre chiamata ad approvare il bilancio preventivo 2020, si procederà al rinnovo delle cariche sociali prorogato di un anno in attesa dell'approvazione del nuovo Statuto.

Terminato così alle ore 22.45 l'esame degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione toglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Bonali Ottorino Marco)

IL SEGRETARIO

(Fioretti Maurizio)

REGISTRATO A CREMONA IL 28 GIU. 2019 AL N° 1336 SERIE 3
VERSATI € 14,88 (quattordici/88)
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TR2 19200 1336000 FF



PER DELL'IMPUGNATORE

L'IMPIEGATO PREPOSTO
M. Cristina GARITO